ISTITUTO COMPRENSIVO TREVIGLIO - "GROSSI"-TREVIGLIO

Prot. 0001540 del 09/03/2023

II-1 (Uscita)



ISTITUTO COMPRENSIVO TREVIGLIO GROSSI

Via De Amicis, 4- 24047 TREVIGLIO (BG)

Tel. 0363/48125 C.F. 93045790164

Codice meccanografico: BGIC8AD00P Mail: BGIC8AD00P@istruzione.it | PEC: BGIC8AD00P@pec.istruzione.it

# PRINCIPI GENERALI

L'Organo di garanzia (di seguito O.G.) è costituito presso l'Istituto comprensivo Grossi di Treviglio in via De Amicis, 4 ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249

L'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.

L'O.G può essere interpellato su richiesta di un genitore o di un gruppo di genitori, o di chiunque abbia interesse oppure lo ritenga opportuno.

# REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA

redatto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249

Approvato dal Consiglio di istituto nella seduta del 07.03.2023 con delibera n. 25

#### Art. 1 FINALITA'

L'O.G. si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare una strada adeguata e garantire una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.

## Art. 2 FUNZIONI

Le funzioni dell'O.G. inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse sono:

- a. prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
- b. esaminare i ricorsi presentati dai genitori degli studenti o da chi esercita la patria potestà in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina e comminate dagli organi competenti della scuola;
- c. esprimersi su eventuali conflitti sorti all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di Disciplina.

#### Art. 3 COMPOSIZIONE

Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R 235 del 21 novembre 2007 – Regolamento che apporta modifiche e integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti e viste le precisazioni contenute nella nota Ministeriale MIUR n. 3602 del 31 luglio 2008, il Consiglio di Istituto delibera le seguenti norme che regolano la composizione e il funzionamento dell'Organo di Garanzia.

mandare modello di disponibilità per organo di garanzia.

- Art. 3.1 L'Organo di Garanzia interno dell'Istituto Comprensivo Grossi di Treviglio è così composto:
- a. Dirigente scolastico, che lo presiede
- b. n.2 genitori nominati dal Consiglio di Istituto sulla base delle disponibilità pervenute con priorità ai genitori degli alunni non frequentanti la Scuola secondaria.
- c. n.2 docenti nominati dal Consiglio di Istituto su designazione del Collegio dei docenti.
- Art. 3.2 Il Consiglio di Istituto elegge, altresì, un membro supplente per la componente dei genitori che subentra ai membri effettivi in caso di assenza degli stessi o decadenza dall'incarico o per casi di incompatibilità, quali:
- a. situazioni in cui l'alunno sanzionato risulta essere il proprio figlio o parente entro il 2<sup>^</sup> grado
- b. situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa classe del proprio figlio.
- **Art. 3.3** Il Consiglio di Istituto elegge, altresì, un membro supplente per la componente docente membro supplente su designazione del Collegio Docenti in caso di assenza, di decadenza o per casi di incompatibilità, quali:
- a. situazioni in cui il docente è membro del Consiglio di classe che ha irrogato la sanzione
- b. situazioni in cui l'alunno sanzionato risulta essere il proprio figlio o parente entro il 2<sup>^</sup> grado
- c. situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa classe del proprio figlio.
- Art. 3.4 Il Presidente dell'O.G. nomina il segretario verbalizzante a rotazione tra i componenti dell'Organo.
- **Art. 3.5** I componenti dell'O.G. restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'Istituto che li ha designati.

Il suo rinnovo avviene alla scadenza e ogni qualvolta i suoi membri perdano il diritto a farne parte e non siano sostituibili dai membri supplenti.

La verifica dei requisiti e della disponibilità dei membri dell'Organo di Garanzia avviene nella prima seduta ordinaria del Consiglio di Istituto all'inizio di ogni anno scolastico.

**Art. 3.6** L'organo si riunisce con almeno la metà dei membri ad eccezione nella riunione in cui si dovrà provvedere alla delibera.

#### Art. 4 - MODALITA' E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI

- Art. 4.1 L'Organo di Garanzia si riunisce, dietro formale convocazione da parte del Dirigente scolastico, ogniqualvolta sia necessario decidere sulle sanzioni irrogate dagli organi competenti della scuola a seguito di impugnazione dei genitori.
- Art. 4.2 La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'O.G. anche con un solo giorno di anticipo, anche a mezzo fonogramma.
- Art. 4.3 Ciascuno dei componenti dell'O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute o di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell'organo e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'O.G.
- Art. 4.4 Le deliberazioni dell'O.G. devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Dirigente.
- Art. 4.5 Le deliberazioni sono valide quando sono presenti tutti i membri dell'O.G., effettivi o supplenti.
- Art. 4.6 Non è possibile, per i membri dell'Organo di Garanzia, astenersi dalla votazione;
- Art. 4.7 Le decisioni sono assunte a maggioranza. In caso di parità di voto, prevale quello espresso dal Presidente

#### Art. 5 – RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI

- Art. 5.1 Il ricorso avverso a una delle sanzioni disciplinari, comminate conformemente al Regolamento di disciplina e che prevede la sospensione dalle lezioni, può essere presentato da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, il Dirigente Scolastico.
- **Art. 5.2** Il ricorso deve riportare solo ed esclusivamente i fatti esprimendo le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non vengono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.
- Art. 5.3 Il ricorso deve essere presentato in segreteria entro il termine prescritto di quindici giorni dalla comunicazione della sanzione, come da Regolamento di Istituto. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso presi in considerazione.

## Art. 6 – ISTRUTTORIA

- **Art. 6.1** Il Presidente, ricevuto il ricorso, personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente che propone la sanzione dell'alunno, della famiglia, del Consiglio di classe, del Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato.
- Art. 6.2 Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'O.G. La documentazione viene sottoposta all'O.G. con gli omissis necessari per la normativa sulla privacy al fine di mettere al corrente i membri di quanto accaduto e contestato. Fino al giorno che precede la riunione dell'O.G. per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.
- **Art. 6.3** L' O.G. chiama a partecipare i genitori o chi esercita la patria potestà dell'alunno al quale è stata irrogata la sanzione disciplinare; è ammessa anche la presenza dell'alunno interessato.
- **Art. 6.4** Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta. Le loro testimonianze sono messe a verbale.
- **Art. 6.5.** L'O.G. può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza.

**Art. 6.6** Le decisioni assunte con le relative motivazioni sono verbalizzate per iscritto e firmate da tutti i componenti dell'Organo.

## Art. 7 CONCLUSIONI DEL PROCEDIMENTO

- **Art. 7.1** Le decisioni in merito alle impugnazioni devono essere assunte dall'O.G. entro i dieci giorni successivi alla data di presentazione dell'istanza da parte dei genitori.
- Art. 7.2 Nel caso in cui l'Organo di Garanzia, esaminata la documentazione decida la non pertinenza della sanzione, il provvedimento sarà immediatamente revocato, con notifica scritta alla famiglia dell'alunno e al Consiglio di Classe interessato. Contemporaneamente gli atti emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare saranno annullati
- Art. 7.3 Nel caso in cui l'Organo di Garanzia ritenga la sanzione pertinente, ne darà comunque comunicazione ai genitori che l'hanno impugnata.
- Art. 7.4 Il Dirigente Scolastico provvederà ad informare della decisione il Consiglio di classe e la famiglia mediante un atto formale.